

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida) CODICE CER 20 01 08 PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI TIVOLI
CIG 817771718E

CHIARIMENTO N. 3

DOMANDA

In riferimento alla gara in oggetto richiediamo i seguenti chiarimenti.

> Nel disciplinare di gara è indicato :

> f) un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per servizi di conferimento di frazioni di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2016,2017 e 2018 non inferiore all'importo posto a base d'asta, tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori con caratteristiche tecniche in grado di garantire correttamente l'esecuzione del servizio

> Si fa presente, che un fatturato specifico medio annuo per il solo “conferimento” non inferiore all'importo a base d'asta risulta a ns. avviso spropositato rispetto al valore dell'appalto **che complessivamente è pari a € 3.027.400,00 (compreso eventuali proroghe e oneri della sicurezza).**

> Infatti un fatturato medio annuo non inferiore all'importo a base d'asta e quindi NON INFERIORE ad € 3.027.4000,00 presuppone un fatturato specifico nel “settore di attività oggetto dell'appalto per servizi di conferimento di frazioni di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata” complessivo nel triennio (2016-2018) superiore a € 10.000.000,00. Un fatturato specifico così descritto e di tale entità può essere dimostrato esclusivamente dagli impianti di smaltimento. Infatti imprese che esercitano attività di intermediazione difficilmente possono raggiungere per tale SPECIFICA attività l'importo richiesto.

> Pertanto verrebbe meno la possibilità di partecipare come intermediari anche se previsto dal disciplinare di gara.

> Inoltre l'art. 1 del CSA riporta come oggetto dell'appalto “ L'appalto ha per oggetto il conferimento e il trasporto ad idoneo impianto di recupero dei rifiuti organici derivanti dal servizio di raccolta porta a porta effettuato dall'ASA Tivoli Spa e prodotti dal Comune di Tivoli (CER 200108)”. Tant'è che in caso di impianti localizzati oltre una distanza di 60 km Km (calcolato in andata e ritorno) dalla sede comunale di Tivoli, l'eventuale appaltatore dovrà garantire determinate attività specificate nel CSA.

> Per quanto sopra esposto si chiede se il requisito finanziario di cui sopra se effettivamente inteso come “**fatturato medio annuo**” possa essere dimostrato come attività di trattamento e/o attività di intermediazione e/o di trasporto riferita **a tutte le tipologie di rifiuti** e non specificatamente alle **frazioni di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata** .

RISPOSTA

In riferimento alla Vs richiesta, con la presente si specifica che il requisito di cui all'art. 6.2, lett. f) può essere dimostrato:

1) utilizzando l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89, d.lgs. 50/16, come rilevato dal Cons. Stato con Sentenza 1120/2020, il quale afferma che tale facoltà “*assolve alla funzione di ampliare lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell'appalto con le risorse economiche dell'ausiliaria, il cui indice è costituito dal fatturato (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2016, n. 6551; Id., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 187; Id., sez. V, 20 novembre 2018, n. 6551; Id., sez. V, 26 novembre 2018, n. 6690); conclusione valida anche nel caso di richiesta di fatturato c.d. specifico, poiché anche quest'ultimo attiene alla capacità*

economica e finanziaria, in mancanza di puntuale dimostrazione di caratteristiche prettamente tecniche ed operative del requisito e di conseguente necessità di indicare uno specifico sostrato di mezzi aziendali da mettere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto (cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 6551/2016 cit.). Il fatturato specifico va qualificato come requisito di carattere economico-finanziario...atteso che l'art. 83, comma 4, lett. a), del d.leg. n. 50/2016, stabilisce che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere "che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto" e, correlativamente, l'allegato XVII ("Mezzi di prova dei criteri di selezione") prescrive, nella parte I, dedicata alla capacità economica e finanziaria, che questa possa essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4396); b) che, del resto, la soluzione è conforme all'art. 58 § 3 della dir. 2014/24/UE, alla cui stregua, "per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto" e che "a tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto"; c) che, come tale, il fatturato minimo va tenuto distinto dalle "esperienze necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità", che costituiscono, in base all' art. 58 § 4 della richiamata direttiva, un requisito che può essere richiesto per dimostrare una adeguata capacità tecnica professionale e che deve essere comprovato "da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza"; d) che, comunque, sia nel caso in cui l'avvalimento riguardi requisiti economico finanziari che nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto quelli tecnico professionali, l'operatore economico – ai fini della partecipazione – deve solo dimostrare che "disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine" (art. 63 § 1)".

2) oppure semplicemente come attività di trattamento e/o attività di intermediazione e/o di trasporto riferita a tutte le tipologie di rifiuti.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. EMILIA BERNARDINI**